Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

ESG - Normativa di riferimento

i Webinar by Directio

ESTER ACAMPORA

WEBINAR > **ESG: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE**

A cura dell'ODCEC di Torino

21 novembre 2022

ESG - Normativa di riferimento

PREMESSA

ONU 25 settembre 2015	**Agenda 2030**	Programma per lo sviluppo sostenibile articolato in **169 target** raggruppati in 17 macro-obiettivi (Sustainable Development Goals – SDG) da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
Unione Europea - 2015	**Accordi di Parigi**	Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) nelle politiche europee. Sottoscrizione **Accordi di Parigi**. Raggiungere, **entro il 2030**: ▪ riduzione dei gas serra rispetto ai livelli del 1990 (-40%); ▪ fabbisogno energetico soddisfatto da fonti rinnovabili per il 32%; ▪ miglioramento dell'efficienza energetica rispetto al 1990 (+32,5%).
Commissione Europea	**Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile**	Dicembre 2016: ha costituito un gruppo di esperti (High-Level Expert Group on Sustainable Finance – "HLEG") con il compito di elaborare raccomandazioni funzionali allo sviluppo della **finanza sostenibile.** Marzo 2018: ha pubblicato il **Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile**, che contiene una serie misure specifiche con l'obiettivo di incrementare e sostenere gli investimenti in progetti sostenibili, promuovendo l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione dei rischi degli operatori finanziari.

ESG - Normativa di riferimento

Il Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile (suddiviso in 10 punti) è volto a:

- orientare flussi finanziari verso **investimenti sostenibili**;
- **gestire** in modo più efficace **i rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico**, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali.

  Attualmente, i rischi ambientali e climatici non sono adeguatamente considerati dal settore finanziario. L'incremento delle catastrofi naturali di origine meteorologica significa che le imprese di assicurazione devono prepararsi a fronteggiare costi maggiori. Le banche saranno anch'esse esposte a maggiori perdite a causa della minore redditività delle imprese più esposte ai cambiamenti climatici o altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento;
- migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo nelle attività finanziarie. La **trasparenza delle imprese sui temi della sostenibilità** costituisce un prerequisito che consente agli attori del mercato finanziario di valutare adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese nonché la relativa gestione dei rischi di sostenibilità.

ESG - Normativa di riferimento

Il Green Deal Europeo

11 dicembre 2019 → La Commissione europea ha pubblicato il Green Deal Europeo

Il documento rappresenta l'impegno europeo ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente.

È previsto un piano d'azione finalizzato a **trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse**.

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas serra, rispetto ai livelli del 1990, di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

A sua volta l'Italia ha fatto propri tali obiettivi, incorporandoli nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

ESG - Normativa di riferimento

Il Green Deal Europeo

Per conseguire gli obiettivi del **Green Deal europeo**, la strategia delineata dalla Commissione individua **sei linee d'intervento**:

1. ampliare l'attuale impianto legislativo sulla finanza sostenibile, per facilitare l'accesso al finanziamento della transizione;
2. rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI e consumatori, dotandoli degli strumenti e degli incentivi giusti per accedere al finanziamento della transizione;
3. rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi che incombono sulla sostenibilità;
4. aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità;
5. garantire l'integrità del sistema finanziario dell'UE e monitorarne la transizione ordinata verso la sostenibilità;
6. creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile e sostenere i paesi partner dell'UE.

ESG - Normativa di riferimento

Standard internazionali di rendicontazione comuni e ben definiti

Novembre 2021 → La Fondazione IFRS ha creato l'**International Sustainability Standards Board (ISSB)** al fine di creare, a livello globale, uno standard di divulgazione che fornisca agli investitori e agli altri partecipanti al mercato dei capitali informazioni sui rischi e sulle opportunità legati alla sostenibilità delle imprese, per aiutarli a prendere decisioni informate, tramite informazioni trasparenti, comparabili e credibili per compiere scelte realmente in linea con un approccio economico più sostenibile, senza rischiare di finanziare aziende che mettono in atto pratiche di *greenwashing*.

Aprile 2022 → ISSB ha pubblicato le **prime due bozze di standard** di rendicontazione: una riguardante i requisiti generali per la divulgazione degli aspetti relativi alla sostenibilità, l'altra sui requisiti relativi al clima.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – BCE

Novembre 2020 → La BCE ha pubblicato la propria **Guida** sui rischi climatici e ambientali, contenente una serie di aspettative dell'Autorità. La guida non ha carattere vincolante per gli enti, ma va intesa come base di dialogo.

La guida fornisce le definizioni dei due fattori di rischio principali:

- Il **rischio fisico**
- Il **rischio di transizione**

Sono poi riportati esempi di come i fattori di rischio climatici e ambientali interagiscono con le categorie di rischio di solito considerate (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischi operativi, etc).
Si rende pertanto necessaria la **quantificazione dei rischi mediante analisi di scenario e prove di stress e l'integrazione dei modelli di rischio con i rischi climatici e ambientali**.

La BCE infine indica che gli enti, nelle loro politiche in materia di informativa, dovrebbero specificare le considerazioni essenziali su cui basa la valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – BCE

- Il rischio fisico indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi metereologici estremi più frequenti e mutamenti graduali del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione.

  Il rischio fisico è classificato come "**acuto**" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste.
  Il rischio fisico è classificato come "**cronico**" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse.
  Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l'interruzione delle catene produttive.

- Il rischio di transizione indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale.

  Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Aspettative della Banca d'Italia

8 aprile 2022 → Banca d'Italia pubblica le Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/aspettative-di-vigilanza-sui-rischi-climatici-e-ambientali/

Tale documento disciplina le modalità di **integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali** delle banche e degli altri soggetti vigilati (SGR, SIM, SICAV/SICAF, altri intermediari finanziari), **nei sistemi di governo**, controllo e **gestione dei rischi** e **nell'informativa** al mercato, secondo un principio di proporzionalità, da declinare in base alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura dell'attività svolta.

La trasformazione in atto presenta **nuove opportunità**, così come **nuovi rischi**, per il settore finanziario.
Gli operatori devono predisporre idonei presidi e sviluppare adeguate prassi per **identificare, misurare, monitorare e mitigare tali rischi.**
Altrettanto importante è la capacità di **comunicare adeguatamente l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nel proprio modello strategico e operativo**, evitando pratiche scorrette (*greenwashing*).

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Aspettative della Banca d'Italia

1	Governance	centralità di una governance robusta
2	Strategia aziendale	valutare adeguatamente la materialità dei rischi climatici e ambientali, fisici e di transizione
3	Processi operativi	individuazione delle strutture interne incaricate dei rischi climatici e ambientali; adeguamento delle policy e procedure rilevanti
4	Mappatura	mappare gli eventi che potrebbero comportare un impatto sui rischi aziendali
5	Dati e metriche	creare una base dati
6	Analisi di materialità	tenere debitamente conto sia dei fattori esogeni derivanti dal contesto geografico, economico e normativo, sia dei fattori endogeni connessi
7	Revisione e aggiornamento	programma di revisione e aggiornamento periodico delle decisioni assunte in relazione a metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi climatici
8	Rischio di credito	considerare i rischi climatici e ambientali e i relativi impatti sul rischio di credito nell'ambito della concessione di nuovi finanziamenti
9	Rischio di mercato	aggiornamento delle politiche di investimento
10	Rischio operativo	importanza del rischio reputazionale e legale
11	Rischio di liquidità	rischi climatici e ambientali devono essere inclusi nell'ILAAP o in altra analoga documentazione tra quelle incluse negli obblighi di reporting a cui lo specifico intermediario è soggetto
12	Rendicontazione	informazioni sufficientemente dettagliate, complete e comparabili sull'esposizione ai rischi climatici e ambientali

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

27 novembre 2019 → emanato il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari** (SFDR)

Entrato **in vigore il 10 marzo 2021**

Il regolamento è parte del «Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile» della Commissione Europea.

In tale ottica sono stati emanati altri 2 regolamenti:

- Il Regolamento Tassonomia che prevede un sistema di classificazione unificato a livello UE, per stabilire se un'attività economica è eco-sostenibile.
- Il Regolamento sui Low Carbon Benchmarks: una nuova categoria di indici, fra cui l'indice di basse emissioni di carbonio e gli indici di impatto positivo in termini di carbonio, che riflettono l'impronta di carbonio delle imprese.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Il Regolamento SFDR relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari:**

- si applica a **tutti i partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari** con sede in UE o che commercializzano i propri prodotti a clienti situati in UE

- prevede nuovi **obblighi di trasparenza** in merito a:
  - l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento;
  - la considerazione degli effetti negativi (Principal adverse sustainability impacts - PAI) per la sostenibilità presenti nei processi.
    La disclosure sui PAI è diventata obbligatoria a partire da giugno 2021 per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari con più di 500 dipendenti.

- una **chiara identificazione e comunicazione delle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti** che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Gli obblighi previsti dal Regolamento SFDR sono differenziati in:

- informazioni riferite ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti – “entity level”
- informazioni riferite al prodotto finanziario – “product level”

Gli obblighi si differenziano anche secondo la modalità di fornitura dell’informativa stessa (sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

La normativa propone una definizione “qualitativa” di investimento sostenibile, elencando **all’articolo 2 paragrafo 17**, i tre requisiti da rispettare per potersi considerare tale:

1. contribuire a un obiettivo ambientale o sociale,
2. non danneggiare in modo significativo alcun altro scopo ambientale o sociale (principio DNSH "do no significant harm"),
3. le società partecipate devono avere buone pratiche di governance.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Secondo il Regolamento SFDR, i **prodotti di investimento** sono raggruppati in **tre distinte categorie**, individuate e disciplinate dai seguenti articoli del Regolamento:

- articolo 6: prodotti non focalizzati sulla sostenibilità: questi strumenti non possono utilizzare i termini "ESG" o "sostenibilità", né possono essere promossi come sostenibili;

- articolo 8 ("light green"): strumenti finanziari che promuovono caratteristiche sociali e/o ambientali. Possono in parte includere anche investimenti sostenibili, ma collocano denaro per lo più in attività di altro tipo; devono rispettare i requisiti 1 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 17;

- articolo 9 ("dark green"): prodotti che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili. Devono rispettare tutti e tre i requisiti dell'art. 2, paragrafo 17.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Secondo il Regolamento SFDR, nei documenti precontrattuali e in quelli periodici relativi ai **prodotti di investimento** (product level), si deve riportare:

- il modo in cui si definiscono, misurano e integrano nelle decisioni di investimento i rischi di sostenibilità; quali impatti essi possono avere sul rendimento finanziario del prodotto in oggetto;
- per quegli strumenti che si possono definire sostenibili (classificati come «articolo 8» e «articolo 9»), quali sono gli obiettivi di sostenibilità perseguiti e come si intende raggiungerli;
- per la categoria non ESG (art. 6), occorre spiegare il motivo per cui, tra le varie scelte d'investimento, non siano contemplate anche quelle riguardanti gli investimenti sostenibili.

Nel caso in cui si ritenga il rischio di sostenibilità non pertinente, quali sono le ragioni di questa valutazione → **i gestori che non propongono alla clientela investimenti sostenibili sono obbligati a darne adeguata spiegazione**. In questo modo, pur non imponendolo direttamente, di fatto l'SFDR incoraggia ad investire in attività sostenibili.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Secondo il Regolamento SFDR, per quanto riguarda i siti WEB e le dichiarazioni pubblicitarie relative ai **partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti** (“entity level”), questi dovranno rendere noto:

- informazioni sulle proprie politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento o nella consulenza (come per i prodotti);
- gli effetti negativi che le decisioni di investimento o la consulenza potrebbero avere sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse sustainability Impacts - PAI);
- informazioni su come le politiche di remunerazione adottate siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

22 giugno 2020 → emanato il Regolamento (UE) 2020/852 ("Regolamento Tassonomia"), che ha stabilito il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Entrato in vigore il 12 luglio 2020

Il Regolamento si applica:

- ai partecipanti ai mercati finanziari o agli emittenti di prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili,
- ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari,
- alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis della Direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della medesima direttiva.

Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al Regolamento Tassonomia possono applicarlo su base volontaria.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

Il **Regolamento Tassonomia** fissa gli **obiettivi ambientali** che l'Unione Europea si prefigge di raggiungere entro il 2030 - 2050 e coinvolge gli attori del mercato finanziario chiamati a rivolgere i propri investimenti verso attività ecosostenibili.

Gli **obiettivi ambientali** cui deve contribuire un'attività economica per essere considerata ecosostenibile sono:

1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
4) la transizione verso un'economia circolare;
5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
6) la protezione e il ripristino della biodiversità.

Le disposizioni fissate dal Regolamento si applicano:

- per gli obiettivi 1) e 2) dal 1° gennaio 2022,
- per gli obbiettivi da 3) a 6) dal 1° gennaio 2023.

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

In base alle previsioni del Regolamento Tassonomia, la Commissione ha adottato inoltre un **atto delegato**, che integra l'art. 8 del Regolamento suddetto, relativo alle:
informazioni che le società finanziarie e non finanziarie sono tenute a comunicare sulla sostenibilità delle loro attività, che devono essere chiare e comparabili.

L'atto delegato specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le grandi società devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d'investimento o prestito, allineate alla tassonomia dell'UE.

Per facilitare l'applicazione della Tassonomia degli investimenti sostenibili, la Commissione ha predisposto un Taxonomy Compass, una rappresentazione visiva dei contenuti della Tassonomia stessa, con cui gli operatori possono valutare le attività ivi incluse, gli obiettivi ai quali contribuiscono e i criteri che devono soddisfare ai fini della mitigazione e della gestione dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

9 dicembre 2021 → pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, volto ad integrare il Regolamento Tassonomia e applicabile dal 1° gennaio 2022.

Il Regolamento Delegato fissa i **criteri** di vaglio tecnico **che permettono di determinare a quali condizioni un'attività economica possa considerarsi attività ecosostenibile** in relazione a 2 dei 6 obiettivi ambientali perseguiti dall'Unione Europea, ovvero se:

- contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici oppure
- contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

e, in ogni caso, non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (rispetto del principio del «Do No Significant Harm» - DNSH).

Mitigazione: procedimento volto a rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti climatici, prevenendo o diminuendo l'emissione di gas a effetto serra nell'atmosfera.

Adattamento: operazione volta ad anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e ad adottare misure adeguate al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare.
Un esempio sono le modifiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggere dall'innalzamento del livello del mare, e cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte dei singoli.

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

I **criteri di vaglio tecnico** tengono conto della **natura e** delle **dimensioni dell'attività economica e del settore** cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un'attività economica di transizione o di un'attività abilitante.

I criteri di vaglio tecnico relativi all'obbiettivo di mitigazione sono contenuti nell'Allegato I al Regolamento Tassonomia, quelli relativi all'obiettivo di adattamento e di rispetto del DNSH sono nell'Allegato II.

Attività economiche di transizione: quelle per le quali non esistono al momento alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma possono sostenere la transizione verso un'economia climaticamente neutra;
Attività economiche abilitanti: consentono ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali.

ESG - Normativa di riferimento

MERCATI FINANZIARI – Regolamentazione Europea

6 aprile 2022 → pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288, **applicabile dal 1° gennaio 2023**, che integra il Regolamento SFDR per quanto riguarda le **norme tecniche di regolamentazione (RTS)** che specificano:

- i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio del «non arrecare un danno significativo»;
- il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità;
- il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

I PAI e le caratteristiche di sostenibilità dovranno essere comunicati per la prima volta entro il 30 giugno 2023, facendo riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

ESG - Normativa di riferimento

Corporate Sustainability Reporting Directive

Nell'aprile 2021, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di una **nuova Direttiva sul reporting non finanziario**, la **Corporate Sustainability Reporting Directive** (CSRD).

Le proposte sono state concepite per rivedere e rafforzare i requisiti già esistenti nella Non Financial Reporting Directive (NFRD), al fine di garantire che le società riportino **informazioni di carattere non finanziario affidabili e comparabili**, necessarie agli investitori e agli altri stakeholder.

La CSRD amplierà notevolmente sia l'ambito di applicazione dell'attuale NFRD (circa 50.000 imprese, anche non UE*) sia gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità, inclusa la necessità di essere soggetti ad un processo di revisione delle informazioni divulgate.

*Si tratta di entità non UE che hanno almeno una controllata o una filiale nell'UE e generano un fatturato netto pari o superiore a 150 milioni di Euro nell'intera UE.

ESG - Normativa di riferimento

REQUISITI	NFRD	CSRD
Società a cui è richiesto di rendicontare	Grandi enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. Gli enti di interesse pubblico sono: • Società quotate • Banche e compagnie di assicurazioni.	Società quotate (ad eccezione delle microimprese quotate). Tutte le grandi imprese, con due dei seguenti tre requisiti: • Più di 250 dipendenti • Più di 40 milioni di Euro di fatturato • Oltre 20 milioni di Euro di totale attivo. Ciò include le società controllate di Gruppi extra-UE. Compagnie di assicurazione e istituti di credito indipendentemente dalla loro forma giuridica. Gruppi extra-UE che generano più di 150 milioni di Euro di fatturato nell'Unione Europea e che hanno una filiale o una controllata nell'UE.
Quando si applicano i requisiti?	Dal 31 dicembre 2018 in poi.	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024: Entità attualmente soggette alla NFRD. Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: Tutte le altre grandi imprese. Esercizio chiuso al 31 dicembre 2027: PMI quotate, enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e compagnie di assicurazione captive. Esercizio chiuso al 31 dicembre 2028: Imprese extra UE.

ESG - Normativa di riferimento

REQUISITI	NFRD	CSRD
Ambito dei requisiti	• Protezione ambientale • Responsabilità sociale e trattamento dei dipendenti • Diritti umani • Anticorruzione e concussione • Diversità negli Organi di governo	Requisiti della NFRD con **in aggiunta**: • Divulgazione di informazioni sugli intangibili (compreso il capitale sociale, umano e intellettuale). • Ulteriori informazioni previsionali. • Una rendicontazione coerente con la Sustainable Finance Disclosure Regulation e la UE Taxonomy. • Concetto di doppia materialità, che estende la considerazione della sostenibilità al di là del valore di mercato di una entità, includendo i più ampi effetti dell'entità sulla società e sull'ambiente.
Certificazione	Non richiesta	Obbligatoria: •Inizialmente limited assurance, da estendere in futuro a reasonable (audit) assurance.